

**“Navigare” informati**

**ANNO SCOLASTICO 2010/2011**

## **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

### **Obbligo d'istruzione**

Dall'anno scolastico 2010/2011 trova definitiva applicazione, superata la fase sperimentale, l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione introdotto dai commi 622-624 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

L'obbligo d'istruzione è assolto nella scuola secondaria di 2° grado e presso le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

L'introduzione dell'obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

Il regolamento attuativo (DM n. 139 del 22.8.2007) congiuntamente al Documento tecnico con i due allegati, il primo riferito agli assi culturali, il secondo concernente le competenze chiave di cittadinanza e le Linee Guida emanate il 27 dicembre 2007, costituiscono i riferimenti normativi dell'obbligo di istruzione.

Il documento tecnico richiama innanzitutto la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, con la quale gli Stati membri dell'Unione sono stati invitati a sviluppare strategie volte ad assicurare che:

- l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
- si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;
- gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

La legislazione italiana ha stabilito:

- che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- che l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa.

## **CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

Con il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di certificato dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione.

Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati.

Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciato d'ufficio.

Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, utilizzeranno il modello di certificazione sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni.

La valutazione delle competenze da certificare è prevista dall'art. 4, comma 3 del regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato.

I consigli di classe a seguito della valutazione condotta collegialmente sulla base delle proposte dei singoli insegnanti, utilizzeranno le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione in modo che la certificazione descriva l'acquisizione delle competenze di base.

## **I NUOVI ORDINAMENTI**

(testi e approfondimenti in *"Speciale Riordino Secondo Ciclo"* consultabili e scaricabili sul sito web della CISL Scuola ---> [www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it))

I tre regolamenti di riordino della Scuola secondaria di Secondo Grado sono entrati in vigore lo scorso 16 giugno, dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 e dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 1° giugno.

Il regolamento di riordino degli Istituti professionali è contenuto nel dPR 15 marzo 2010, n. 87, quello di riordino degli Istituti Tecnici nel dPR 15 marzo 2010, n. 88 e il regolamento di riordino dei licei nel dPR 15 marzo 2010, n. 89.

Le modifiche ordinamentali, organizzative e didattiche contenute nei regolamenti trovano applicazione dal 1° settembre 2010 a cominciare dalle sole classi prime.

## LICEI

Il Regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” prevede che il nuovo modello dei licei parta gradualmente, coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 2010-2011 le prime classi. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Il **Liceo artistico**, si articola a partire dal secondo biennio nei seguenti indirizzi:

- arti figurative ;
- architettura, ambiente;
- design;
- audiovisivo, multimedia;
- grafica;
- scenografia.

**Liceo scientifico.** Può essere attivata l’opzione “scienze applicate”.

**Liceo delle scienze umane.** Le scuole potranno attivare l’opzione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

In tutti i licei sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), dell’artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.

Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d’arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall’esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.

## Nuove articolazioni del collegio dei docenti

È possibile costituire in ogni scuola dipartimenti disciplinari, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.

È possibile dotarsi di un comitato scientifico composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro, con sola funzione consultiva e di proposta.

## INDICAZIONI NAZIONALI

Ancora non è stato emanato il Decreto del MIUR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze contenente il testo delle Indicazioni nazionali per i Licei ma il provvedimento è stato pubblicato e la sua versione è definitiva. Pertanto nelle classi prime dei Licei saranno adottati i nuovi percorsi. (testi e approfondimenti in “Speciale Riordino Secondo Ciclo” consultabili e scaricabili sul sito web della CISL Scuola ---> [www.cislscuola.it](http://www.cislscuola.it))

## ISTITUTI TECNICI

Attualmente gli istituti tecnici sono 1.800 suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi. Le classi dei tecnici sono 40.307 frequentate da 873.522 alunni.

Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici coinvolge contestualmente, nell'anno scolastico 2010/11, le prime classi.

Le seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti, con un orario settimanale di 32 ore.

I percorsi degli Istituti Tecnici sono di durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Si articolano in due ampi settori, a loro volta articolati in indirizzi:

- 1) economico
  - a) amministrazione, finanza e marketing
  - b) turismo
- 2) tecnologico
  - Meccanica, Meccatronica ed Energia
  - Trasporti e Logistica
  - Elettronica ed Elettrotecnica
  - Informatica e Telecomunicazioni
  - Grafica e Comunicazione
  - Chimica, Materiali e Biotecnologie
  - Tessile, Abbigliamento e Moda
  - Agraria e Agroindustria
  - Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Sono previste un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei percorsi si sviluppa attraverso:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e un quinto anno articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo.

Per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio, possono essere utilizzati spazi di flessibilità entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno.

Sono istituiti i dipartimenti per il sostegno alla didattica quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Gli Istituti Tecnici possono costituire un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposte per l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Perito indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

L'INVALSI effettuerà periodicamente una valutazione dei risultati di apprendimento e ne pubblica gli esiti.

Il Ministro riferisce, ogni triennio, al Parlamento sugli esiti del monitoraggio e delle valutazioni.

Un successivo decreto del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), definirà:

- gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (gestione delle quote di flessibilità).

Successivi decreti, inoltre, definiranno:

- l'articolazione delle discipline e le classi di concorso, ivi comprese quelle dei docenti da destinare all'Ufficio tecnico;
- i criteri generali per l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;
- gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli Istituti Tecnici.

Gli Istituti Tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali costituiti secondo la legge 40/07.

Gli istituti del settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico per la gestione ottimale dei laboratori. I posti relativi all'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni.

## LINEE GUIDA

Con Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento come previsto dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010.

(testi e approfondimenti in "Speciale riordino Secondo Ciclo"consultabili e scaricabili sul nostro sito)

## **ISTITUTI PROFESSIONALI**

Attualmente studiano in 1.425 istituti professionali, 545.229 alunni, suddivisi in 25.762 classi. Esistono 5 settori di istruzione professionale, con 27 indirizzi.

Gli Istituti Professionali sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/11.

Nel medesimo anno scolastico, le seconde e le terze classi proseguono secondo i piani di studio previgenti, con un orario complessivo corrispondente a 34 ore settimanali.

I percorsi di studio hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi.

Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.

Agli Istituti Professionali si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori.

Sono articolati in due settori:

### **Settore dei servizi - 5 indirizzi**

- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica
- Servizi socio-sanitari
- Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- Servizi commerciali.

### **Settore industria e artigianato**

Possono costituire dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Si prevedono un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei corsi prevede:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e il quinto anno, articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- dal punto di vista metodologico si privilegiano soprattutto la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per progetti, l'alternanza scuola lavoro.

I risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze sono equiparati al “Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche” (EQF).

Oltre la quota di autonomia del 20%, si utilizzano i seguenti spazi di flessibilità per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio:

- 1° biennio, 25%;
- 2° biennio, 35%;
- ultimo anno, 40%.

Analogamente agli Istituti Tecnici, anche gli Istituti Professionali costituiscono un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Tecnico indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

Il monitoraggio e la valutazione sui risultati di apprendimento sono affidati al Comitato Nazionale per l'Istruzione Tecnica e Professionale e all'INVALSI.

E' previsto un rapporto triennale al parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione.

Sono previste specifiche intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli Istituti Professionali.

Con successivo decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza stato, regioni e province autonome, sono definiti:

- gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo;
- le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi;
- gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli Istituti Professionali.

## **LINEE GUIDA**

Con Direttiva del Miur n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all'articolo 8, comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010.

(testi e approfondimenti in “Speciale riordino Secondo Ciclo” consultabili e scaricabili sul nostro sito)



## **Il Ruolo Sussidiario degli Istituti Professionali**

Gli Istituti Professionali, potranno svolgere un ruolo di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, per il rilascio delle qualifiche professionali, così come previsto dall'art. 8, comma 2, e art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010.

La fase transitoria prevede specifiche intese tra MIUR e singole Regioni interessate, per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali finalizzati a realizzare un'offerta di percorsi di durata triennale, per il conseguimento delle 21 qualifiche di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010.

I riferimenti nazionali per l'attuazione di tali percorsi costituiscono gli standard formativi minimi (area di istruzione generale – area di formazione professionale) mentre i livelli essenziali sono stati declinati dal D.L.vo 226/2005 e ad essi si continua a fare riferimento.

Nella fase transitoria (a.s. 2010/2011), le intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni interessate consentono di sperimentare nuovi modelli organizzativi e di gestione, per la realizzazione di un'offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e di quelli di IFP, nel rispetto dei seguenti criteri:

- non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi;
- i percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale.

Dal punto di vista della spesa a carico del bilancio statale sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP.

Le Regioni, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, si impegnano a limitare, nell'ambito della programmazione territoriale, l'attivazione negli istituti professionali di soli percorsi di IFP, compatibili con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla Regione. In tal caso saranno a carico del bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

Se da un lato riteniamo indispensabile garantire a tutti i giovani l'acquisizione almeno di una qualifica triennale, anche in attuazione del D.L.vo 76/2005 sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, si sottolinea la difficoltà di armonizzare quanto previsto negli standard minimi e i vincoli invece imposti, in particolare dal MEF.

E' estremamente complesso, infatti, assicurare le condizioni dell'area di istruzione generale prevista dall'obbligo di istruzione, in presenza della diversa periodizzazione del percorso triennale, con vincoli di orari annuali e modalità organizzative.

## **CLASSI PRIME: DISCIPLINE E ATTUALI CLASSI DI CONCORSO**

I Regolamenti relativi alla revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo troveranno applicazione dalle classi prime dal corrente anno scolastico, invece il regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008 è ancora in corso di definizione pertanto il MIUR con le note n. 1348 del 21 aprile 2010 e n. 5358 del 25 maggio 2010 ha trasmesso le tabelle di confluenza delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative alle sole classi prime dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

Per alcuni insegnamenti che non trovano univoca corrispondenza con le attuali classi di concorso nelle tabelle è stata prevista la confluenza temporanea in più classi di concorso. Per questi insegnamenti individuati come "atipici" l'attribuzione a più classi di concorso ha come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nella scuola, la determinazione ottimale delle cattedre e la continuità didattica. (Le tabelle sono consultabili in *"Speciale Riordino Secondo Ciclo"*)

## **Riduzione orario complessivo annuale delle lezioni classi seconde, terze e quarte degli Istituti tecnici e delle seconde e terze degli istituti professionali**

L'art. 1 comma 4 del DPR 15 marzo 2010 concernente il riordino degli istituti tecnici prevede che le classi seconde, terze e quarte nell'anno scolastico 2010/2011 proseguono secondo i piani di studio previgenti ma con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore corrispondente a 32 ore settimanali pertanto il MIUR ha predisposto un decreto interministeriale (di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza) di ridefinizione dell'orario, ad oggi (2 settembre) non emanato, corredato dalla tabella A che riporta per ogni indirizzo di ordinamento e sperimentale le discipline individuate come destinatarie della riduzione dell'orario settimanale.

Le cattedre continuano ad essere costituite secondo i criteri e le procedure attualmente previste e non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.

Per gli indirizzi maxi-sperimentali per i quali non esiste al sistema informativo un piano orario predefinito, il direttore regionale scolastico provvederà alla riduzione di orario.

Analogo decreto interministeriale è predisposto per la ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle seconde e terze classi degli istituti professionali ricondotte a 34 ore settimanali. (*Tabelle in "Speciale riordino Secondo Ciclo"*)

## **Composizione classi e organici**

Le classi di primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II° grado, sono costituite, di norma, con un numero di 27 allievi. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazioni funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiori a 25.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiori a 22.

Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche attraverso l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre stesse.

Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore.

### **Valutazione**

Vengono ammessi dal Consiglio di classe, alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza lo scrutinio è sospeso e rinviato.

### **Esami di stato**

I riferimenti sono agli esami di stato 2009/2010; sono possibili, quindi, ulteriori modifiche.

L'Ordinanza Ministeriale n. 44 del 5 maggio 2010, ha dettato le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi.

Sono ammessi gli alunni che abbiano conseguito nello scrutinio finale la media del sei, con decisione assunta dal Consiglio di classe (in caso di parità prevale il voto del Presidente).

La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all'esame di Stato. A partire dall'anno scolastico 2008/2009 la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

Sono pubblicati i punteggi finali degli alunni che hanno superato gli esami, mentre in caso di mancato superamento si indicherà la dizione "*Esito Negativo*".